



Sent. 182/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia

in composizione monocratica in persona del Giudice Laura DE RENTIIS, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30926 del registro di segreteria, proposto da **G. C.** nato
a OMISSIS

CONTRO

INPS Agenzia Milano Est in persona del dirigente responsabile Daniela
Cutugno con sede via xxv Aprile 5, 20097 San Donato Milanese MI

FATTO

Il ricorrente, in data 10 luglio 2025, ha proposto ricorso chiedendo la revocazione
della sentenza n. OMISSIS depositata da questo Giudice in data
OMISSIS .

L'INPS non si è costituita in giudizio.

Nell'odierna udienza del 25 novembre 2025, il Giudice, in deroga al primo
comma dell'art. 157 c.g.c., ha dato la facoltà al ricorrente, costituito e
comparso in proprio, di esprimere le sue ragioni.

DIRITTO

Nel ricorso per revocazione, l'istante si limita ad affermare che *«il sottoscritto
il giorno OMISSIS presente in aula, ha consegnato al segretario
presente prima dell'udienza, una copia cartacea della PEC trasmessa*

all'INPS ritenendola utile, ma pur avendo spiegato al segretario il suo preciso scopo, (intendendo come un eventuale prova di riserva cartacea) purtroppo ha creato un effetto contrario al dovuto. Il giudice trae le conclusioni da se non potendo esprimermi e nemmeno mi interpellò».

Sulla scorta dell'esposizione del fatto sopra riportato, nel ricorso per revocazione conclude come segue: «*Avendo il sottoscritto assolto pienamente le notifiche trasmesse all'INPS e trasmesse le ricevute di riscontro alla Spett.le Corte dei Conti, risultando non costituita, chiedo che venga annullata la sentenza in AVVERSO e applicare all'INPS l'art.93 c.g.c. commi 1 e 5 (contumacia del convenuto)».*

Preliminarmente, questo Giudice è chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità del ricorso per revocazione. In particolare, l'art. 202, primo comma del codice di giustizia contabile recita: «*Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione quando: a) sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra; b) la sentenza è effetto del dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato; c) si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza; d) dopo la sentenza siano stati rinvenuti uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario; e) per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego ovvero errore di calcolo; f) la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; l'errore di fatto ricorre quando la decisione è fondata sulla*

	<i>supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure</i>	
	<i>quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente</i>	
	<i>stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto</i>	
	<i>controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare; g) la sentenza è</i>	
	<i>contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata</i>	
	<i>purché la stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione».</i>	
	Dunque, a prescindere dalle tassative ipotesi in cui è ammesso il ricorso per	
	revocazione (lettere a, b, c, d, e, f, g dell'art. 202 c.g.c.), detto mezzo	
	straordinario di impugnazione è promuovibile solo avverso le «sentenze	
	<i>pronunciate in grado di appello o in unico grado».</i>	
	Le sentenze pronunciate dal Giudice contabile di primo grado in materia	
	pensionistica sono appellabili ai sensi degli artt. 170 e ss. del codice di	
	giustizia contabile e, quindi, non si rientra nella fattispecie delle sentenze	
	pronunciate “in unico grado”.	
	Né, nel caso di specie, si rientra nell’ulteriore ipotesi disciplinata dal comma	
	3 dell’art. 202 c.g.c. che ammette la revocazione delle sentenze appellabili	
	quando «è scaduto il termine per l'appello» (in questo caso, «possono essere	
	<i>impugnate per revocazione nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed</i>	
	<i>e), purché la scoperta del dolo o della falsità, o il recupero dei documenti o</i>	
	<i>la pronuncia della sentenza che accerta il dolo del giudice o la riconosciuta</i>	
	<i>omissione o il doppio impiego di somme o l'errore di calcolo siano avvenuti</i>	
	<i>dopo la scadenza del termine suddetto»).</i>	
	In proposito è sufficiente evidenziare che il ricorrente C., in proprio, ha	
	depositato il ricorso per revocazione in data 10 luglio 2025, ossia quando il	
	termine per proporre appello avverso la sentenza n. OMISSIS	
	3	

